

Il Consiglio di Stato

Signor
Stefano Tonini
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 3 giugno 2019 n. 100.19 Quanti frontalieri insegnano nelle scuole medie?

Signore e signori deputati,

con riferimento alla vostra interrogazione del 3 giugno 2019 rispondiamo in questi termini.

1. Quanti docenti di scuola media abbiamo in Ticino?

Nel mese di giugno 2019 i docenti attivi nel settore dell'insegnamento medio sono 1'498 (persone fisiche). Il numero di persone fisiche non equivale ai posti di docente a tempo pieno, perché numerose/i docenti insegnano a tempo parziale.

2. Di questi docenti quanti sono residenti e quanti sono frontalieri?

Dei 1'498 docenti 1'442 sono residenti, 47 sono frontalieri di nazionalità italiana e 9 frontalieri di nazionalità svizzera.

3. Quanti docenti di scuola media con permesso B abbiamo in Ticino?

Dei 1'498 docenti 85 hanno il permesso B.

4. Di questi docenti frontalieri quanti sono nominati e quanti sono stipendiati a ore?

Dei 56 docenti frontalieri 38 hanno un rapporto di nomina, 5 un rapporto di nomina e incarico e 13 un rapporto di incarico.

5. Quanti docenti che potrebbero insegnare presso le sedi delle scuole medie abbiamo in disoccupazione?

Preliminarmente va detto che per insegnare alle scuole medie è necessaria l'abilitazione. Per alcune materie insegnate nel settore medio, ritenuto il numero insufficiente di docenti abilitati, si assumono docenti senza abilitazione. Quindi qualora un docente abilitato si trovasse in disoccupazione e partecipasse al concorso, fermo restando la sua idoneità ad insegnare e la sussistenza di ore libere per la sua materia, verrebbe assunto.

Per rispondere nel modo più completo possibile alla domanda è stata interpellata la Sezione del lavoro che ci ha riferito che:

- le persone in cerca di impiego iscritte, professione cercata "Docente di scuola media", valore medio mensile giugno 2018-maggio 2019, sono 10;
- i disoccupati iscritti, professione cercata "Docente di scuola media", valore medio mensile giugno 2018-maggio 2019, sono 5.

Da osservare che non è stato possibile accertare se queste persone hanno o meno un'abilitazione all'insegnamento. Per una questione di protezione dei dati personali, non è stato possibile compiere una verifica puntuale volta a sapere se tra i disoccupati figurano dei nomi che riceveranno un incarico come docente a settembre 2019.

6. Se dovessero esserci dei casi di docenti residenti in disoccupazione, il Dipartimento è disposto a collocarli al posto di docenti provenienti dall'estero?

L'assunzione dei docenti cantonali avviene rispettando il bando di concorso e l'art. 8 cpv. 2 LORD, che precisa che in presenza di candidati con requisiti di idoneità equivalenti, la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni del Cantone e della Confederazione è valutata quale titolo preferenziale per la nomina, in particolare per i docenti. Il Dipartimento competente è particolarmente attento al rispetto del citato articolo.

Va però detto che se un docente frontaliere è assunto per un preciso anno scolastico a seguito della mancanza nello stesso anno di candidati ticinesi con requisiti d'idoneità equivalenti e questo docente, abilitato, da buona prova l'anno successivo, egli viene confermato nel suo incarico.

7. Quanti docenti frontalieri hanno un'abilitazione valida per insegnare nelle scuole medie?

Dei 56 docenti frontalieri 52 hanno un'abilitazione valida per insegnare nelle scuole medie, mentre 4 non sono abilitati.

8. Quanti docenti frontalieri hanno un incarico limitato che si rinnova annualmente senza aver l'abilitazione?

Tra i 56 docenti frontalieri abbiamo 3 incarichi limitati, i quali non si rinnovano necessariamente annualmente. Il rinnovo di un incarico limitato è possibile solamente durante il mese di agosto allorquando collocati tutti i concorrenti abilitati giudicati idonei, rimangono classi senza docente. A questo punto vengono prioritariamente ricercati docenti con i titoli di studio validi, ma non abilitati. Questi docenti ottengono un incarico limitato.

9. I ticinesi che desiderano intraprendere la professione di docente sono obbligati a conseguire la formazione presso il DFA di Locarno, così da poter poi effettuare il concorso di assunzione cantonale presso il DECS. Come mai, allora, questi candidati devono eseguire la stessa macchinosa procedura d'ammissione di un esterno che invece non conosce il sistema scolastico svizzero o ticinese? Non pensate sarebbe opportuno snellire la procedura d'ammissione per i candidati ticinesi che hanno conseguito l'abilitazione presso il DFA?

10. Secondo il DECS, quindi, non bisognerebbe obbligare i candidati con un'abilitazione estera a intraprendere quella ticinese al fine di conformarsi al nostro sistema ed avere così un'ammissione equa per tutti i candidati?

Va innanzitutto chiarito, a scanso di equivoci, che se il possesso dell'abilitazione è un aspetto fondamentale per entrare a pieno titolo come insegnante nella scuola del Cantone Ticino, questa non necessariamente deve essere rilasciata dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI di Locarno.

L'abilitazione può essere conseguita in tutte le Alte scuole pedagogiche svizzere riconosciute, di cui una è il DFA, ma a lato dei candidati abilitati in queste scuole svizzere vi sono anche i candidati stranieri abilitati all'estero che possono avanzare la loro candidatura come docente. I candidati stranieri (per il Ticino prevalentemente italiani), per effetto di accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera, possono farsi riconoscere l'abilitazione conseguita all'estero dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE). Il segretariato generale della CDPE confronta il diploma estero con il corrispondente diploma svizzero e se il diploma può essere riconosciuto viene rilasciato un riconoscimento ufficiale che certifica l'equivalenza con il diploma svizzero. Ottenuto il riconoscimento, il candidato possiede un titolo abilitante che gli permette, se assunto e limitatamente al settore ove è abilitato, di esercitare una professione in Svizzera.

La procedura di assunzione di un insegnante in sé non si differenzia da quella prevista da altri concorsi: inoltre candidatura, valutazione formale dei documenti, partecipazione al colloquio/prova di assunzione, decisione. Vi è però un elemento molto importante che interessa tutti i concorrenti ad una posizione di docente: siccome si assumono persone che saranno giornalmente in contatto con minorenni, il processo di assunzione e di selezione richiede particolare attenzione. La conoscenza o meno del sistema scolastico svizzero e ticinese è uno degli aspetti valutati dalle commissioni di selezione, ma a questo si aggiunge la fondamentale valutazione dell'effettiva capacità di insegnare e relazionare con ragazzi e ragazze minorenni. Sono questi gli elementi importanti che le commissioni chiamate a selezionare i nuovi docenti devono riuscire ad indentificare nel candidato o nella candidata.

Il sistema di valutazione delle candidature ha dato fin qui prova di buona qualità; pur essendo migliorabile non necessita di stravolgimenti o differenziazioni in funzione dell'origine della formazione pedagogica del concorrente, sempre che una tale differenziazione sia legalmente sostenibile.

Quanto alla proposta volta a richiedere una seconda abilitazione segnaliamo che essa violerebbe i trattati internazionali (Accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE), principio ripreso dalle norme cantonali all'art. 47 cpv. 4 della Legge della scuola.

11. Nel caso in cui l'abilitazione dovesse essere parificata, il Governo non crede sia importante dare la priorità agli insegnanti che si sono abilitati in territorio Ticinese?

Ritenute le normative nazionali ed internazionali, per quanto possibile la "priorità" ai docenti abilitati presso il DFA è già data dalla legge, in particolare dall'art. 47 della Legge della scuola, che prevede, ritenuto il fabbisogno di docenti e la disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, di riservare una parte di ore d'insegnamento ai docenti ammessi all'abilitazione presso il DFA della SUPSI, ore assegnate senza pubblico concorso e per tutta la durata dell'abilitazione.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore lavorative.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri